

**SPAGNA****Tribunale costituzionale, sentenza del 2 luglio 2020, sull'illegittima riduzione delle ore di riposo retribuito di un medico in ragione della maternità**

17/07/2020

Il Tribunale costituzionale ha accolto, con sentenza del 2 luglio 2020<sup>1</sup>, il ricorso di *amparo* di un medico in servizio presso il pronto soccorso di un ospedale pubblico di Malaga che aveva denunciato di essere stata discriminata dal datore di lavoro in seguito alla sua maternità.

La ricorrente svolgeva 1.523 ore di lavoro ordinario l'anno (in media, 7 ore al giorno) e 44 guardie mediche obbligatorie in orario notturno, con una durata ciascuna di 10 ore. Ogni guardia generava un riposo compensativo di 24 ore il giorno successivo e 7 di queste erano retribuite come lavoro effettivo. Nel computo annuale delle 1.523 ore di lavoro ordinario erano, quindi, incluse 308 ore di lavoro retribuito generate dalle guardie mediche.

In seguito alla sua maternità, la ricorrente aveva chiesto la riduzione del 33% della giornata di lavoro per la cura dei figli minorenni, diritto previsto dall'art. 37, comma 6, dello Statuto dei lavoratori e dall'art. 23 del contratto collettivo applicabile. Il datore di lavoro aveva proceduto allora a una riduzione proporzionale delle ore di lavoro, stabilendo che avrebbe dovuto svolgere 1.020,41 ore di lavoro ordinario e 30 guardie mediche. Inoltre, aveva ridotto anche il numero di ore di riposo retribuite dopo le guardie, sceso a 4,69 ore, nonostante i turni avessero ancora una durata di 10 ore, come nel caso dei medici che lavoravano a tempo pieno.

Dopo un breve *excursus* sulla giurisprudenza costituzionale concernente il principio di eguaglianza e i divieti di discriminazione di cui all'art. 14 Cost.<sup>2</sup>, il *plenum* del Tribunale costituzionale ha dichiarato che la decisione dell'amministrazione, ratificata dai tribunali ordinari, mancasse di una giustificazione oggettiva e ragionevole<sup>3</sup>. La riduzione della giornata di lavoro ordinaria e di quella complementare (le guardie mediche) era il frutto di un diritto (la cura dei figli) il cui esercizio non poteva generare la minore retribuzione di guardie che, seppur ridotte in numero, avevano continuato ad avere la stessa durata, cioè 10 ore. Inoltre, la riduzione delle ore di riposo denunciata costituiva una discriminazione in ragione del sesso. Il metodo di calcolo utilizzato dal datore di lavoro per assegnare alla ricorrente i periodi di riposo retribuiti avevano generato un trattamento peggiorativo nelle sue condizioni di lavoro, riconducibile all'esercizio di un diritto associato alla maternità. Nonostante il metodo applicato fosse formalmente neutro, in realtà

---

<sup>1</sup> Il testo della pronuncia, che ancora non è stata numerata, è reperibile *on line* alla pagina [https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP\\_2020\\_071/2019-500STC.pdf](https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_071/2019-500STC.pdf).

<sup>2</sup> V. il FJ 4.

<sup>3</sup> V. il FJ 5.

pregiudicava un numero maggiore di donne rispetto agli uomini, come evidenziava il fatto che questo fosse solo uno di una serie di ricorsi presentati, alla data della decisione, solo da donne che svolgevano la professione medica.

*Carmen Guerrero Picó*